

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29/07/2020

INDICE

| | |
|---|----|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 2 - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA..... | 3 |
| ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI | 3 |
| ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO..... | 4 |
| ART. 5 - FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI..... | 4 |
| ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE | 5 |
| ART. 7 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE | 6 |
| ART. 8 - BASE IMPONIBILE..... | 6 |
| ART. 9 - ESENZIONI..... | 8 |
| ART.10 - RIDUZIONI..... | 9 |
| ART.11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE | 11 |
| ART.12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE..... | 11 |
| ART.13 - DICHIARAZIONE..... | 11 |
| ART.14 - MODALITA' DI VERSAMENTO | 12 |
| ART.15 - RAVVEDIMENTO | 13 |
| ART.16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI..... | 13 |
| ART.17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE..... | 13 |
| ART.18 - ACCERTAMENTO E SANZIONI..... | 14 |
| ART.19 - INTERESSI DI MORA..... | 15 |
| ART.20 - RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO | 15 |
| ART.21 - CONTENZIOSO ED ISTITUTI DEFLATTIVI..... | 15 |
| ART.22 - COMPENSI INCENTIVANTI..... | 15 |
| ART.23 - NORMA DI RINVIO..... | 15 |
| ART.24 - ENTRATA IN VIGORE..... | 15 |

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Osimo (di seguito, anche solo "Comune"), dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita e disciplinata dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in vigore dal 1 gennaio 2020.
2. La nuova imposta locale sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le precedenti forme di prelievo IMU e TASI, quali componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Resta ferma la disciplina delle imposte IMU e TASI quali componenti della IUC di cui al Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni per le annualità di imposta precedenti all'anno 2020. L'attività di accertamento tributario relativa ai predetti anni trova disciplina nell'articolo 18 del presente Regolamento, con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020, nonché nelle disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Osimo.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Osimo, come specificati all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il possesso dell'abitazione principale così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. A titolo esemplificativo è soggetto passivo:
 - il genitore assegnatario della casa familiare in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice che costituisca altresì il diritto di abitazione sull'immobile assegnato;
 - il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, in quanto titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune;
 - il consorzio di bonifica poiché concessionario *ex lege* dei beni demaniali affidati per l'espletamento delle attività istituzionali;
 - il Trustee, perché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto di leasing, pertanto, la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing, a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi

ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Osimo con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
3. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
4. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
5. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 5 - FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificato del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, che in relazione all'indice di utilizzazione fondiaria o in altro modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., la consistenza del 20% della volumetria e/o della superficie utile lorda del fabbricato principale come risultante dai titoli edilizi rilasciati e che, in ogni caso, sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, la realizzazione di un manufatto con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito nel periodo che precede, ai fini della determinazione del valore imponibile dell'area, da considerarsi non pertinenziale al fabbricato, occorre tener conto dell'intera capacità edificatoria residua non sfruttata.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali (PRG) o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. Per le aree che non saranno più qualificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera consiliare di adozione delle nuove destinazioni urbanistiche. Se un'area qualificata come fabbricabile nella delibera di adozione di una variante allo strumento urbanistico generale, viene riclassificata come agricola dal Comune in sede di approvazione della medesima variante, in dipendenza dei rilievi formulati dagli enti sovraordinati nel procedimento di programmazione urbanistica, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata a partire dall'adozione della variante. Non si dà luogo ad alcun rimborso se l'area è stata oggetto di

compravendita nel periodo di tempo intercorrente tra l'adozione del nuovo strumento urbanistico e la sua approvazione definitiva. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. Non si dà comunque luogo al rimborso in mancanza di presentazione da parte del contribuente di apposita istanza ovvero di decadenza dal relativo diritto.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno da parte dei soggetti sopra indicati è condizione necessaria per l'applicabilità della predetta finzione giuridica di non edificabilità e deve essere espressamente dichiarata dai medesimi soggetti. Il venir meno dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti sopra indicati comporta l'assoggettamento del terreno all'imposta quale area edificabile.
6. Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, prima della fine dei lavori edilizi, sia di fatto utilizzata una porzione avente propria autonomia funzionale e reddituale, tale porzione risponde, ancorché non iscritta in catasto, alla definizione di fabbricato ai fini IMU sin dalla data dell'effettivo utilizzo ed è assoggettata all'imposta come tale. Conseguentemente, la porzione sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata ad IMU sulla base del valore dell'area edificabile determinato in funzione della superficie edificatoria residua che si ottiene detraendo dalla superficie edificatoria del lotto, come risultante dal progetto approvato, la superficie edificatoria della porzione utilizzata e soggetta ad IMU come fabbricato.
9. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di fabbricati non iscritti in catasto o iscritti senza attribuzione di rendita catastale o con attribuzione di rendita o categoria non coerenti con la loro destinazione, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo di imposta a presentare il relativo accatastamento o la relativa variazione catastale, dandone formale comunicazione ai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate (ex uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio) ai sensi dell'art. 1, comma 336 e 337 della Legge n. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58, della Legge n. 662/1996.
10. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera, pertanto, abitazione principale, esclusivamente l'immobile nel

quale vi sono la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nelle ipotesi di convivenza di fatto).

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l'accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all'unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.
4. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 7 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilate all'abitazione principale e come tali escluse dall'IMU:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
 - d) la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei genitori sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. E' equiparata all'abitazione principale, altresì, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 8 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 745, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, riportati nel seguente elenco:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, determinato secondo i criteri già stabiliti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Ai soli fini orientativi per il versamento dell'imposta e allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, che costituiscono fonte di presunzioni idonea a costituire un indice di valutazione per l'Amministrazione.
7. È rimessa alla Giunta Comunale la concreta determinazione dei valori venali di riferimento per ciascun anno di imposta, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;
 - b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e dagli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;

- c) determinazione dei valori medi che tengano conto dei coefficienti di edificabilità in base alle zonizzazioni del Piano Regolatore vigente, della destinazione d'uso consentita, delle aree urbanizzate e non inserite all'interno dei piani attuativi individuando come parametro di riferimento la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione dell'area.
8. I valori venali di riferimento determinati dalla Giunta potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, con conseguente decorrenza degli stessi dal 1 gennaio del medesimo esercizio. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori si intendono confermati di anno in anno.
9. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta sempreché per la medesima area non si sia venuti a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultino elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, risultanti dalla delibera dei valori.
10. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello di riferimento comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
11. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 9 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, ai sensi dell'art. 1 comma 759 della legge n. 160/2019:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo per l'attività istituzionale.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
2. Sono altresì esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7 comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), ovvero:
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, con sede nel territorio dello

Stato e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici o da fondazioni bancarie, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

L'esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell'attività svolta.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

3. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato d'uso gratuito registrato al Comune purché:
 - gli immobili siano dati in comodato e concretamente utilizzati esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali del Comune;
 - il comodato d'uso gratuito sia previamente autorizzato con apposita delibera di Giunta che indichi nel relativo schema di contratto: gli scopi istituzionali che si intendono perseguire; le concrete modalità di utilizzo dell'immobile; le facoltà, i diritti e gli obblighi a carico delle parti; la durata del contratto; la copertura di eventuali costi e spese derivanti dal contratto di comodato, nonché delle minori entrate derivanti dall'esenzione;
4. L'esenzione di cui al precedente comma 3 compete per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente al Servizio Tributi le comunicazioni riferibili agli immobili in oggetto.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prevedere, nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote dell'imposta, diminuzioni fino all'azzeramento delle stesse per determinate categorie di immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 10 - RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001). L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. A titolo semplificativo, sono da ritenersi inagibili, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
 5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
 6. In alternativa a quanto previsto al comma che precede, il soggetto passivo ha facoltà di presentare, entro i termini di cui all'articolo 13 del presente regolamento:
 - la dichiarazione IMU riferita al fabbricato inagibile e/o inabitabile, redatta sul modello messo a disposizione del Comune, con allegata una perizia redatta da tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesti di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui ai commi 2 e 3;
 7. Successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al comma che precede, il personale tecnico del Comune avrà facoltà di provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dall'eventuale beneficio.
 8. Nel caso in cui l'applicazione del beneficio fiscale sia confermata dall'Ufficio, la dichiarazione di cui ai precedenti commi 5 e 6, esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempreché i fabbricati continuino ad essere posseduti dallo stesso soggetto passivo e soddisfino i requisiti qualificanti lo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo come definiti dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
 9. Qualora l'inabilità o l'inagibilità dell'immobile derivi da ordinanze sindacali che attestino condizioni di inagibilità o inabilità del fabbricato, l'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 1 è ammessa solo nel caso siano rispettati i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, da attestare da parte del soggetto passivo secondo le procedure di cui al precedente comma 6.
 10. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 11. La base imponibile è, altresì, ridotta del 50 per cento, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 12. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 13. Il beneficio di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 14. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione, da presentare entro i termini di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
 15. Le riduzioni di base imponibile di cui ai commi 1 e 10 del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

16. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

ART. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma che precede, si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61, non assimilati all'abitazione principale ex art. 7, comma 1, lett.c) del presente regolamento.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni di imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. La deliberazione deve essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di esplicitare i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni e agevolazioni vigenti nell'anno precedente oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, la dichiarazione va sempre presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire maggiori informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali e il numero civico di ubicazione dell'immobile.
3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente alla sede comunale oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata (PEC).
4. La presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvati con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma che precede, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5/11/2012.

6. Restano ferme le dichiarazioni precedentemente presentate ai fini ICI/IMU/TASI in quanto compatibili.
7. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate), e al comma 751, terzo periodo, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), il soggetto passivo attesta nella dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 769 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, i soggetti di cui al comma 759, lettera g) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (c.d. enti non commerciali) presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità indicate dal comma 770 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

ART. 14 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
3. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
4. In sede di prima applicazione dell'imposta (anno 2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dello stesso anno e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
6. In caso di calamità naturali o eventi di natura straordinaria, la Giunta può valutare la possibilità di differire le scadenze per il versamento o adottare i relativi provvedimenti, precisando gli ambiti di applicazione degli stessi.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
9. Il versamento dell'imposta, è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

10. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi all'ente impositore quali sono i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
11. Nelle successioni *mortis causa*, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal *de cuius* è effettuato dagli eredi, i quali rispondo *pro quota* dei debiti tributari del *de cuius*. È comunque consentito il versamento da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
12. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Nei casi di mancato pagamento nei termini previsti e qualora l'immobile sia stato venduto, il Comune procede con il reclamo ai sensi dell'art.36, L.F.
13. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

ART. 15 - RAVVEDIMENTO

1. Se il versamento avviene successivamente alle scadenze di cui all'articolo che precede, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 del D.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somma da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'articolo 19 del presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso se l'importo dovuto, riferito ad ogni anno, risulta inferiore ad euro 12,00.
4. Il rimborso può avvenire anche mediante compensazione tra crediti e debiti di imposta, nei limiti e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi del comma 778 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può, tra l'altro, inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 18 - ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, come previsto dall'art. 1, comma 775 della Legge n. 160/2019.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, come previsto dall'art. 1, comma 775 della Legge n. 160/2019.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo, entro il termine indicato nella richiesta o comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 1, comma 775 della Legge n. 160/2019.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. A seguito delle attività di controllo e accertamento il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica; l'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
7. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 217/2017.
8. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
9. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
11. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:
 - in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti all'esito dei procedimenti di definizione della posizione tributaria del contribuente (ad esempi in sede di autotutela, accertamento con adesione, mediazione, conciliazione, etc.);
 - in caso di definitività dell'atto impugnato.

ART. 19 - INTERESSI DI MORA

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate con l'emissione di avvisi di accertamento immediatamente esecutivi si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 20 - RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate in materia di rateazione.
2. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione. Gli interessi sono applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata e sono corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 21 - CONTENZIOSO ED ISTITUTI DEFLATTIVI

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso e gli altri atti di diniego, espresso o tacito, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Trovano applicazione gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa vigente, come disciplinati dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 22 - COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, la Giunta comunale può attribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale addetto compensi incentivanti nei limiti previsti dalle disposizioni normative, collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con riferimento al recupero dell'evasione.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune, nonché le disposizioni di legge vigenti, tra cui quelle della Legge n. 160 del 27/12/2019, della Legge n. 212 del 27/07/2000, della Legge n. 296/2006, e loro successive modifiche od integrazioni.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso e si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.